



Segreteria Nazionale

www.pnfdnazionale.it

segreteria@pnfdnazionale.it, segreteria@pec.pnfdnazionale.it

AL SIG.PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Sig. Presidente, questa Organizzazione Sindacale si rivolge a Lei in quanto primo baluardo della democrazia nel nostro Paese.

Sappiamo quanto Lei tenga alla democrazia per la quale è anche costituzionalmente garante e proprio per questo ci rivolgiamo fiduciosi a Lei.

E' stata firmata alla fine dello scorso mese di dicembre l'Ipotesi di Accordo Sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria – Triennio 2019-2021). In tale accordo, alla fine di una lunga trattativa di carattere economico è stata aggiunta la modifica dell'Art. 35 del DPR 164/2002 che, nella sua formulazione originaria, era la seguente:

35.Federazioni sindacali.

1.Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.

2.Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

Per 20 anni, l'art. 35 del DPR 164/2002 ha consentito a tutte le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, di avere pari dignità, in relazione alla rappresentanza numerica e di decidere le proprie linee programmatiche, praticando alleanze con altre sigle sindacali, allo scopo di tutelare al meglio i propri associati, mantenendo autonomie politiche-sindacali ed anche economiche, sulla base delle quote dei propri iscritti; il tutto in totale libertà di scelta.

La modifica dell'art. 35 fa venir meno tutte le garanzie sindacali garantite dalla precedente norma.

(Il nuovo Art. 35) Art.30 IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. N. 195/1995 RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE. Modifiche a disposizioni normative concernenti le relazioni sindacali.

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma di aggregazione associativa ad un nuovo soggetto sindacale devono imputare sul codice unico del nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, attraverso il modulo unico di iscrizione depositato presso le amministrazioni, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto del nuovo soggetto sindacale. Per le medesime finalità, le suddette deleghe saranno conteggiate purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate o che le stesse siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto.

2. È esclusa l'attribuzione delle deleghe dall'affiliato all'affiliante in caso di affiliazione o di altra forma aggregativa tra sigle sindacali, se non risulta l'effettiva imputazione delle deleghe dell'affiliato al codice unico dell'affiliante. Per i casi di fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, è consentita l'attribuzione delle deleghe della predetta organizzazione sindacale al soggetto già esistente, per successione a titolo universale.

3. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice unico del nuovo soggetto conferite alla data del 31 dicembre di ciascun anno e trattenute sulla busta paga a decorrere dal mese successivo. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.

4. In tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui ai commi 1 e 2, ultimo periodo, devono fornire alle amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa alle amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. Sono escluse note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto e per l'imputazione delle stesse sul codice unico di quest'ultimo.

5. Allo scopo di favorire corrette e costruttive relazioni sindacali necessarie alle amministrazioni per il miglior funzionamento, nonché per garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentatività, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.

6. La misurazione della consistenza associativa sindacale è effettuata sulla base delle deleghe sottoscritte sul modulo unico di adesione depositato presso le amministrazioni e conferite al codice unico dei soggetti sindacali di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno, detratte le revoche presentate ai medesimi soggetti e inerenti al medesimo codice unico, entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Fuori dai casi di fusione o incorporazione, resta ferma la possibilità, per le organizzazioni sindacali componenti di aggregazioni associative, di prevedere, nell'atto costitutivo e nello Statuto, disposizioni a salvaguardia dell'autonomia delle singole organizzazioni sindacali anche sotto il profilo della gestione dei contributi dei propri iscritti, con rilevanza esclusivamente interna all'aggregazione medesima, priva di effetti ai fini della rappresentatività triennale di cui al presente articolo e delle correlate prerogative sindacali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aggregazioni associative già costituite che, solo in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2019-2021 imputando, entro tale data, anche con atto di vertice della dirigenza, le deleghe rilevate al 31 dicembre 2021 al codice unico identificativo delle aggregazioni medesime. "

Non stiamo qui a spiegare quando questa nuova normativa cambierebbe drasticamente le cose. Lei avrà sicuramente compreso che, in sintesi, si tende a fare scomparire le sigle sindacali minoritarie.

Difatti le "Federazioni" sono sempre state solo aggregazioni temporanee finalizzate a lotte di carattere sindacale condivise ma non una "fusione" come invece si verificherebbe con questa modifica.

Sig. Presidente, Le chiediamo solo, prima di firmare questa Ipotesi di accordo, di fare con calma le Sue valutazioni, magari ripristinando una normativa che non creava sicuramente problemi a nessuno, salvo a chi sta cercando di imbavagliarci; sarebbe per noi, per tante altre piccole sigle sindacali e per gli appartenenti alle FF.OO. che vi hanno volontariamente confluuto, un graditissimo gesto che non dimenticheremo nemmeno dopo la rielezione del nuovo Presidente.

La ringraziamo, non fosse altro per avere letto quanto sopra indicato ed attendiamo con fiducia e grande stima.

La Segreteria Nazionale